

CONAF  
COMUNICATO STAMPA

**Il PAN una riforma peggiorativa in termini di garanzia al consumatore**

Con sentenza n. 1577 del 12 marzo 2018, la Terza sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto dal CONAF avverso la sentenza n. 12730/2016, con cui il TAR Lazio aveva a sua volta respinto il ricorso proposto avverso il *Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari* (c.d. PAN), adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: *Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittima la nuova disciplina sui “consulenti” fitosanitari, ritenendone sufficientemente garantite qualità e competenze in linea con la direttiva comunitaria, disattendendo, così, le preoccupazioni del CONAF in ordine alla sostanziale “deregolamentazione” di questa delicata (per l’ambiente e per la salute) attività che in precedenza godeva della massima attenzione da parte del legislatore nazionale, essendo rimessa alle competenze degli iscritti agli ordini professionali che, si ricorda, devono sostenere un esame di Stato (art. 33, comma 5, Cost.), sono obbligati alla formazione e all’aggiornamento e sono soggetti alla vigilanza deontologica.

Non solo l’attività è oggi esercitabile mediante il superamento di minimi corsi di abilitazione di poche ore e mediante il conseguimento del certificato di abilitazione che rischia di non assicurare una conoscenza adeguata per una materia così delicata, ma addirittura è in parte rimessa alla competenza concorrente delle regioni, con conseguente rischio di una disparità di regole a livello territoriale, anche sui controlli (assai labili) e sulle sanzioni.

Il giudice di appello non sembra avere colto che nel nostro ordinamento già esisteva una valida disciplina ordinistica, sicché il PAN, in nome di un adeguamento alla direttiva europea, ha sostanzialmente finito per operare una riforma peggiorativa, in termini di garanzie sul corretto esercizio di tale delicata attività.

L'iniziativa del CONAF, evidentemente, era tesa a difendere principi comuni a tutti gli ordini professionali e così appaiono del tutto fuori luogo le recenti infondate polemiche sollevate da altre categorie.

Ad ogni modo il CONAF ha già dato incarico ai propri legali di proporre ricorso in Cassazione, per cui la questione del PAN è ancora *sub iudice* e lo scenario è aperto.

*Roma, 30Marzo 2018*

Ufficio Comunicazione Conaf

Coordinatore **Rosanna Zari – Vice Presidente CONAF**

Cell +39 366 6648588 e-mail: [vicepresidente@conaf.it](mailto:vicepresidente@conaf.it);

[ufficioprotocollo@conafspec.it](mailto:ufficioprotocollo@conafspec.it)

Via Po, 22 – 00198 ROMA tel. 06.8540174 – Fax. 06.8555961 sito [www.conaf.it](http://www.conaf.it)